



PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO

Proprietà Collettiva regolata dalla Legge 20/11/2017 n. 168

Corso Guercino, 49/1 – 44042 Cento (FE) – Tel 051 902014
e-mail: partecipanzacento@libero.it – pec: partecipanzacento@open.legalmail.it

DELIBERAZIONE DI MAGISTRATURA

N. 2 del 25/02/2025

Oggetto: AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA “MADONNINA DELLA VALLE”
RICHIESTA DI CONSENSO INCLUSIONE TERRENI AI SENSI DELLA
L.R. 15/02/1994, N. 8 E SS.MM.II.

L'anno 2025, addì 25 del mese di febbraio alle ore 11:15 a seguito di convocazione prot. 278 Fasc. 11 del 24/02/2025, si è riunita nella propria Sede la Magistratura della Partecipanza Agraria di Cento con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1) Borghi Massimiliano	Presidente	X	
2) Balboni Sandro	Magistrato	X	
3) Gallerani Fausto	Magistrato	X	
4) Pirani Massimo	Magistrato	X	

Assiste il Segretario facente funzioni P.A. Eleonora Campanini, il quale provvede alla redazione della presente delibera.

Magistrati assegnati 4, in carica 4 presenti 4 maggioranza 3

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara valida e aperta la seduta.

COPIA

DELIBERAZIONE DI MAGISTRATURA N. 2 DEL 25/02/2025

OGGETTO: AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA "MADONNINA DELLA VALLE" RICHIESTA DI CONSENSO INCLUSIONE TERRENI AI SENSI DELLA L.R. 15/02/1994, N. 8 E SS.MM.II.

LA MAGISTRATURA

Visti:

- la Legge 20 novembre 2017, n. 168 - Norme in materia di domini collettivi – ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che gli Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria;
- lo Statuto della Partecipanza Agraria di Cento;

Preso atto che:

- in data 07/02/2025, prot. 190/21, il Titolare dell'Azienda Venatoria "Madonnina della Valle", Sig. G.G, ha richiesto all'Ente di poter includere nella propria azienda venatoria i terreni della Partecipanza Agraria di Cento identificati catastalmente nel Comune di Crevalcore (BO) al F. 45 M.C. 33, 34, 35, 65 di Ha 4.10.91 e F. 44 M.C. 14 di Ha 7.03.54, per una superficie complessiva di Ha 11.14.45;
- la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 8/1994 e ss.mm.ii.:
 - disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
 - disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;
 - programma le attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
 - favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
 - disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
 - favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio;



Dato atto che il comma 4, art. 43 della suddetta Legge, recita: “Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.”;

Dato altresì atto che l'adesione all'Azienda Venatoria “Madonnina della Valle” non comporta aggravii economici per la Partecipanza Agraria di Cento e che il titolare dell'azienda, Sig. G.G., espletterà in autonomia tutte le procedure necessarie per raggiungere il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione Emilia Romagna;

Ritenuto opportuno concedere l'assenso di inclusione dei terreni di proprietà della Partecipanza Agraria di Cento, identificati catastalmente nel Comune di Crevalcore (BO) al F. 45 M.C. 33, 34, 35, 65 di Ha 4.10.91 e F. 44 M.C. 14 di Ha 7.03.54, per una superficie complessiva di Ha 11.14.45, nell'Azienda Venatoria “Madonnina della Valle”, per l'attività di che trattasi, regolata dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii., non comportando alcuna variazione dello stato dei luoghi, ma bensì la protezione del territorio e della fauna presente in loco;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il Presidente p.t., in qualità di rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione della modulistica assunta al protocollo dell'Ente in data 07/02/2025, con numero 190/21;

Apertasi la discussione: i Magistrati chiedono che venga data comunicazione della Deliberazione ai concessionari titolari di contratto di affitto con l'Ente per i terreni inclusi nel progetto dell'azienda venatoria;

La Magistratura, ritenuto sussistere la sua competenza, ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto dell'Ente, articolo che affida alla Magistratura la cura del regolare andamento degli affari dell'Ente medesimo;

Esperita la votazione in forma palese con il seguente risultato:

Magistrati Presenti:	4
Magistrati Astenuti:	0
Magistrati che non partecipano al voto:	0
Magistrati Votanti:	4
Magistrati Favorevoli:	4
Magistrati Contrari:	0

DELIBERA



- 1) Di prendere atto della richiesta presentata in data 07/02/2025, prot. 190/21, da parte del Sig. G.G., in qualità di titolare dell'Azienda Venatoria "Madonna della Valle", di adesione alla propria azienda venatoria per l'attività medesima regolata dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii., non comportando alcuna variazione dello stato dei luoghi, ma bensì la protezione del territorio e della fauna presente in loco, per i terreni identificati catastalmente nel Comune di Crevalcore (BO) al F. 45 M.C. 33, 34, 35, 65 di Ha 4.10.91 e F. 44 M.C. 14 di Ha 7.03.54, per una superficie complessiva di Ha 11.14.45;
- 2) Di autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione della modulistica assunta la protocollo dell'Ente in data 07/02/2025, con numero 190/21.

COPIA ON-LINE



Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 12:02 del 25/02/2025.
Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente
(Massimiliano Borghi)



Il Segretario facente funzioni
(P.A. Eleonora Campanini)
Eleonora Campanini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia delle presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Partecipanza Agraria di Cento, e nella apposita sezione del sito internet istituzionale dal 26/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 BIS dello Statuto dell'Ente.

Cento, lì 26/02/2025



Il Segretario facente funzioni
(P.A. Eleonora Campanini)
Eleonora Campanini

COPIA

